

13.1 PATRIMONIO BENI MOBILI: VIGILANZA ED AGGIORNAMENTO SCRITTURE.

13.1.1 Ambito di applicazione

a) Introduzione

L'articolo 2 del "Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle Amministrazioni dello Stato", emanato con D.P.R. 4 settembre 2002, n. 254, d'ora in poi *Regolamento*, (pubblicato nel supplemento ordinario n. 209/L della Gazzetta Ufficiale n. 266 del 13 novembre 2002) ed entrato in vigore il 12 gennaio 2003, al 1° comma, stabilisce che: "*le norme del presente regolamento si applicano ai consegnatari e cassieri delle Amministrazioni dello Stato, con esclusione di quelle dotate di autonomia amministrativa e contabile, le Istituzioni scolastiche, nonché degli organismi delle Forze armate, di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per i quali vigono appositi regolamenti*".

b) Esclusioni e specificità per alcune Amministrazioni

1) **Istituzioni Scolastiche.** In merito ad alcuni dubbi interpretativi sulla corretta gestione e contabilizzazione dei beni mobili delle Istituzioni scolastiche, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, d'ora in poi DRGS, con nota n. 158 – prot. n. 114604 del 20 gennaio 2010, ha ribadito che le disposizioni del *Regolamento* non si applicano alle Istituzioni scolastiche. Allo stesso tempo, ritiene che non sia possibile suddividere i beni mobili tra quelli da inventariare e quelli durevoli poiché le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche, emanate con Decreto Interministeriale (M.E.F.-M.I.U.R.) 1° febbraio 2001, n. 44, non prevedono, ai fini dell'inventariazione dei beni mobili, alcun limite minimo di valore. Il DRGS chiarisce inoltre che, relativamente alle Istituzioni scolastiche, la competenza ad emanare disposizioni in proposito è riconducibile esclusivamente al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca che, con la circolare del 1° dicembre 2011, n. 8910, redatta con la collaborazione tecnica del DRGS - Ispettorato Generale di Finanza, ha emanato specifiche istruzioni per il rinnovo degli inventari dei beni appartenenti alle Istituzioni scolastiche statali. Non è superfluo precisare che la citata circolare riprende in buona parte le disposizioni sul rinnovo inventariale dei beni mobili di proprietà dello Stato emanate con la circolare del DRGS n. 4 del 26 gennaio 2010.

2) **Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.** Il Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, con circolare n. 3 del 9 maggio 2007, ha emanato istruzioni per l'attuazione del rinnovo degli inventari che riproducono alla lettera quelle già emanate dal DRGS con la circolare n. 42 del 30 dicembre 2004. Il termine per la conclusione di tale adempimento, più volte prorogato, con circolare del predetto Dicastero n. 13, prot. 25691, del 1° dicembre 2009, è stato fissato al 31 dicembre 2010. La successiva circolare del Dipartimento dei Vigili del Fuoco n. 11 del 7 ottobre 2010, pur ribadendo il termine del 31 dicembre 2010 e visto che il DRGS ha emanato la circolare n. 4 del 26 gennaio 2010, recante istruzioni per il rinnovo inventariale, ha provveduto a coordinare le due disposizioni (circ. 42/2004 e circ. 4/2010) negli aspetti amministrativo-contabili e a fornire il necessario supporto per l'approntamento del programma informatico. Per la gestione dei beni mobili in dotazione al CNVVF, occorre richiamare la disciplina speciale contenuta, in particolare, nel Capo VII del D.P.R. 16 dicembre 1999, n. 550, "*Regolamento recante norme per l'amministrazione e la contabilità del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco*". Tuttavia, anche codesto Corpo è tenuto ad uniformarsi, almeno nei tratti fondamentali, alla circolare RGS n. 26/2015 in materia di rinnovo inventariale.

Con la Direttiva del 21 novembre 2014, nell'ambito della riorganizzazione volta alla riduzione dei centri di spesa territoriali, il Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, con nota circolare n. 13383 del 17/04/2015, e note n. 39222 del 16/11/2015 e n. 1175 del 14/01/2016, ha emanato istruzioni in materia di nomina dei consegnatari, dei sub-consegnatari

e dei loro rispettivi sostituti e per il massivo trasferimento dei beni dai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco alle rispettive Direzioni Regionali.

L'IGF, con nota 93660 del 3 dicembre 2015, ha preso atto della Direttiva sopra distinta e della nota circolare n. 13383/2015 e, nello stesso tempo, ha emanato istruzioni al fine di evitare disfunzioni sia sotto il profilo contabile e sia in relazione all'efficacia dei riscontri.

Le novità in materia di gestione dei beni mobili di proprietà dello Stato in uso ai Corpi dei Vigili del Fuoco possono essere così riassunte:

- sarà designato un consegnatario unico a livello regionale, coadiuvato da sub-consegnatari nelle sedi provinciali. La nomina del consegnatario, del suo sostituto e del sub-consegnatario, sarà effettuata con apposito provvedimento del Direttore Regionale, da inoltrare alla Ragioneria Territoriale del rispettivo capoluogo di Regione, alla Corte dei Conti e alla Direzione Centrale per le risorse finanziarie del Ministero dell'Interno;
- le operazioni di ricognizione ed il trasferimento massivo dei beni dai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco alle rispettive Direzioni Regionali dovranno concludersi entro la data del 30 giugno 2016;
- i consegnatari delle Direzioni Regionali porteranno a termine le operazioni di rinnovo inventariale con riferimento alla data del 31 dicembre 2016;
- i consegnatari dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco cessanti presenteranno alle rispettive Ragionerie Territoriali il prospetto delle variazioni intervenute nella consistenza dei beni mobili nell'anno 2016, debitamente validato e documentato, esponendo l'azzeramento della consistenza patrimoniale per l'avvenuto passaggio dei beni ai consegnatari delle Direzioni Regionali alla data del 30 giugno 2016;
- i consegnatari delle Direzioni Regionali produrranno alle competenti Ragionerie Territoriali il prospetto delle variazioni della consistenza dei beni mobili al 31 dicembre 2016, unitamente al nuovo inventario con riferimento alla situazione a quest'ultima data.

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in sede di monitoraggio della situazione dei propri uffici dipendenti, ha riscontrato che molti di essi hanno ancora in carico beni inventariati e non sono stati in grado, entro il termine del 15 febbraio 2017, di azzerare la propria contabilità in chiusura. Questa situazione è stata determinata, nella maggior parte dei casi, per beni oggetto di furto o smarrimento, per i quali è necessario acquisire le attestazioni di definizione del procedimento da parte della Procura della Corte dei Conti e/o dell'Autorità Giudiziaria.

Il predetto Dipartimento, per le criticità sopra evidenziate, con nota n. 3868 del 2 febbraio 2017, ha predisposto uno specifico calendario:

- A. entro il 30 aprile 2017, i consegnatari dei Comandi Provinciali cessanti dovranno presentare, per le relative pratiche, alle competenti Ragionerie Territoriali, il prospetto delle variazioni intervenute nella consistenza dei beni mobili nell'anno 2016, debitamente validato e documentato, esponendo l'azzeramento della consistenza patrimoniale per l'avvenuto passaggio dei beni ai consegnatari delle Direzioni Regionali;
- B. sempre entro il 30 aprile 2017, i consegnatari dei Comandi Provinciali che abbiano ancora beni in carico e, quindi, non siano in grado di azzerare la propria consistenza inventariale, dovranno inviare alle competenti Ragionerie Territoriali il prospetto delle variazioni intervenute nella consistenza dei beni mobili al 31 dicembre 2016, unitamente al nuovo inventario (originale e due copie) predisposto, per i beni residui, con riferimento alla situazione esistente a quest'ultima data;
- C. entro il 31 maggio 2017, i consegnatari delle Direzioni Regionali dovranno produrre alle correlate Ragionerie Territoriali il prospetto delle variazioni della consistenza dei beni mobili al 31 dicembre 2016, unitamente al nuovo inventario (originale e due copie) predisposto, per i beni residui, con riferimento alla situazione esistente a quest'ultima data, pur in presenza di Comandi Provinciali che abbiano ancora in carico beni.

Il DRGS – Ispettorato Generale di Finanza, con nota n. 34068 del 1° marzo 2017, nel far richiamo all'art. 19, comma 2, del *Regolamento*, relativamente al termine “*del 15 febbraio di ogni anno*” per l'invio alle Ragionerie Territoriali del prospetto delle variazioni intervenute nella consistenza dei beni mobili dello Stato, ha fatto presente che tale adempimento incombe anche ai consegnatari delle amministrazioni dello Stato non ricadenti nell'ambito di applicazione del predetto *Regolamento*, tra le quali, appunto, rientra anche il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Pertanto, il DRGS, nel ritenere la proroga dei termini disposta con la nota n. 3868/2017 priva di fondamento, ha evidenziato la necessità che la rendicontazione dei beni mobili in argomento, sia inventariati che durevoli, sia eseguita nel rispetto della scadenza fissata dalla normativa vigente sopra richiamata, al fine di consentire una più fedele rappresentazione delle risultanze del Conto generale del patrimonio dello Stato.

Relativamente, poi, alla proroga del termine per il rinnovo quinquennale dell'inventario dei beni mobili da parte degli Uffici Centrali, fissata al 31 maggio 2017, come riportato al punto 3), il DRGS ha ribadito che, ad ogni modo, anche le amministrazioni dello Stato non ricadenti nell'ambito di applicazione del *Regolamento*, sono tenuti ad uniformarsi, almeno nei tratti fondamentali, alle istruzioni diramate con la circolare 9 settembre 2015, n. 26/RGS, secondo cui l'eventuale differimento della data del 31 dicembre 2015 non può riguardare un periodo inferiore ad un anno.

Normativa

- D.P.R. 16 dicembre 1999, n. 550;
- Art. 2, comma 1, *Regolamento*;
- Art. 19, comma 2, *Regolamento*;
- Nota DRGS – IGF n. 93660 del 3 dicembre 2015;
- Nota DRGS – IGF n. 34068 del 1° marzo 2017.

Note del Dipartimento dei Vigili del Fuoco:

- n. 13383 del 17 aprile 2015;
- n. 39222 del 16 novembre 2015;
- n. 1175 del 14 gennaio 2016;
- n. 52204 del 28 dicembre 2016;
- n. 3868 del 20 febbraio 2017.

- 3) ***Polizia di Stato***. Per i beni mobili in uso presso codesti Uffici, il DRGS, con nota n. 18749 del 9 marzo 2010, ha riaffermato che gli organismi appartenenti ai Corpi di Polizia non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni contenute nel *Regolamento*, ma che, comunque, i beni mobili acquistati a suo tempo dal soppresso Provveditorato Generale dello Stato ricadono comunque nell'ambito del suddetto *Regolamento* e, quindi, anche delle norme sul rinnovo inventariale dettate dalle circolari del DRGS n. 4 del 26 gennaio 2010 e n. 26 del 9 settembre 2015 giusta anche istruzioni diramate precedentemente con nota n. 600 del 22 novembre 2005 del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Mentre, per i beni mobili acquistati in modo autonomo dalla Polizia di Stato, si applicano le disposizioni recate dagli articoli 50 e seguenti del Regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con D.P.R. 7 agosto 1992, n. 417. Come in precedenza indicato, la disciplina recata dal *Regolamento* non si applica direttamente alla Polizia di Stato. Tuttavia, nella circolare n. 4/RGS del 2010 sul precedente rinnovo inventariale era stato esposto che, secondo condivisa interpretazione, la predetta disciplina valeva, comunque, per i beni mobili a suo tempo acquistati dal soppresso Provveditorato Generale dello Stato (d'ora in poi PGS) e in dotazione alle strutture della medesima Polizia di Stato, per cui nella ricordata circolare si esplicitava che le istruzioni impartite si estendevano ai suddetti beni.

Ciò precisato, atteso che il PGS è stato soppresso nell'anno 2001 dal D.P.R. 22 marzo 2001, n. 147, è ragionevole ritenere che tutti i beni mobili forniti all'epoca dallo stesso PGS alla Polizia di Stato siano ora completamente ammortizzati.

Pertanto, le indicazioni inerenti al rinnovo degli inventari con riferimento alla data del 31 dicembre 2015 non si estendono alla Polizia di Stato, neppure per i beni mobili in questione.

Coerentemente, pure in considerazione di ragioni di economicità dell'azione amministrativa, si è dell'avviso che la Polizia di Stato non debba più fornire la specifica rendicontazione alle Ragionerie Territoriali per quanto attiene ai beni durevoli di provenienza PGS.

Di conseguenza, gli uffici della Polizia di Stato che hanno ancora in uso, per i beni in argomento, i registri inventariali (mod. 94 C.G. e mod. 96 C.G.) e il registro dei beni durevoli possono provvedere alla loro chiusura, dando atto dell'avvenuta annotazione dei beni così scaricati nelle scritture tenute in conformità alle prescrizioni recate dal D.P.R. 7 agosto 1992, n. 417.

Il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nelle more di un criterio interpretativo ed applicativo e in attesa di approfondimenti da tenere con l'Ispettorato Generale di Finanza, con nota n. 6011/2015 del 30/10/2015, ha ordinato ai propri Uffici dipendenti di non avviare singole iniziative volte a dare attuazione ai contenuti riportati nella predetta circolare sul rinnovo inventariale.

A tale scopo, il Ministero dell'Interno ha promosso un incontro in data 4 dicembre 2015 presso l'Ispettorato Generale di Finanza, al fine di approfondire gli adempimenti atti a garantire la puntuale presentazione degli inventari relativi alla chiusura dei beni mobili a suo tempo acquistati dal soppresso PGS e in dotazione alle strutture della Polizia di Stato.

Il citato Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con nota n. 7053/15 dell'11 dicembre 2015, indirizzata all'UCB presso il Ministero dell'Interno, ha chiesto la proroga di un anno per lo svolgimento degli adempimenti descritti nel paragrafo 4.2 – rubricato "*Polizia di Stato – Beni mobili forniti dall'ex PGS*", sia per poter predisporre le opportune procedure contabili per il passaggio dei beni a suo tempo acquistati dal soppresso PGS e sia per motivi di economicità procedimentali.

L'Ispettorato Generale di Finanza, con nota n. 3628 del 19 gennaio 2016, preso atto del positivo parere espresso dall'UCB presso il Ministero dell'Interno ha accordato la proroga di un anno per l'esecuzione delle operazioni di cui al punto 4.2 della citata circolare, secondo le seguenti modalità e tempi:

- ✓ per l'esercizio 2015, i consegnatari degli Uffici della Polizia di Stato che hanno in dotazione beni mobili acquisiti dal soppresso PGS provvederanno alla rendicontazione come di consueto, trasmettendo alle competenti Ragionerie Territoriali i prospetti delle variazioni intervenute nella consistenza dei beni inventariali (mod. 98 C.G.) e il rendiconto annuale dei beni durevoli entro il prescritto termine del 15 febbraio 2016;
- ✓ la chiusura dei registri inventariali (mod. 94 C.G. e mod. 96 C.G.) e del registro dei beni durevoli verrà effettuata dagli Uffici di Polizia di Stato interessati entro il 31 dicembre 2016;
- ✓ le operazioni di rinnovo inventariale saranno eseguite con riferimento alla situazione esistente al 31 dicembre 2016, sulla scorta delle istruzioni che il Dipartimento della Pubblica Sicurezza avrà cura di diramare, nel rispetto dei tratti fondamentali della circolare n. 26/2015 sul rinnovo inventariale. Quest'ultimo Dipartimento ha provveduto a diramare proprie istruzioni con nota n. 1812/16 del 24/03/2016;
- ✓ gli Uffici della Polizia di Stato interessati presenteranno alle competenti Ragionerie Territoriali, nel rispetto della scadenza del 15 febbraio 2017, i prospetti delle variazioni intervenute nella consistenza dei beni inventariali e il rendiconto dei beni durevoli, entrambi con valore zero, dando atto formalmente della cessazione della gestione dei beni mobili a

suo tempo acquisiti dal PGS e dell'avvenuta annotazione dei beni mobili così scaricati nelle scritture tenute in conformità del D.P.R. n. 417/1992.

I beni così scaricati saranno successivamente presi in carico dai Centri Raccolta Regionali e/o Interregionali V.E.C.A. (acronimo di Vestiario, Equipaggiamento, Casermaggio, Armamento) della Polizia di Stato competenti per territorio che già dall'esercizio 2002 provvedono alla fornitura e alla rendicontazione dei beni ai Corpi di Polizia di Stato e che, di conseguenza, da tale data non provvedono più alla presa in carico sui modd. 96 C.G.

- 4) **Corpo di Polizia Penitenziaria.** Ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, anche il Corpo di Polizia Penitenziaria fa parte delle forze di Polizia e, di conseguenza, rientra nei casi di esclusione dall'ambito di applicazione del *Regolamento*. Il *Regolamento* costituisce una disciplina a carattere generale, non applicabile alle Forze armate, ai Corpi di polizia e assimilati, in quanto esplicitamente dotati di autonomia regolamentare in materia.

Tale autonomia è riconosciuta anche al Corpo della Polizia penitenziaria, il quale è connotato, tra l'altro, da una sua specifica peculiarità, essendo incardinato nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e operando prevalentemente all'interno degli Istituti penitenziari.

D'altro canto, non essendo il predetto Corpo dotato di un apposito regolamento, a norma dell'articolo 2, comma 1, del *Regolamento*, allo stesso si applicano, in materia di gestione del materiale mobile, le disposizioni recate dal R.D. 16 maggio 1920, n. 1908, concernente "*Sostituzione delle disposizioni contenute nella parte III (amministrazione economica e contabilità) del regolamento generale per gli stabilimenti carcerari 1° febbraio 1891, n. 260*", che, pur riflettendo l'organizzazione dell'epoca, riguarda la complessiva gestione amministrativo-contabile degli Istituti penitenziari.

In considerazione delle peculiarità che caratterizzano tale gestione, si ritiene che il regolamento contenuto nel R.D. n. 1908/1920 rechi una normativa 'speciale', per cui resta ancor oggi applicabile agli Istituti penitenziari, pur nel contesto generale rappresentato dal *Regolamento*.

In ragione di ciò, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, in collaborazione con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, nell'ottica di un avvicinamento del sistema contabile dei beni mobili degli Istituti penitenziari a quello disciplinato dalla normativa a carattere generale riguardante i consegnatari dei beni mobili di proprietà dello Stato, ha da tempo informatizzato le gestioni contabili degli Istituti penitenziari tramite il Sistema Informativo Gestione Materiale (SIGMA), il quale, tra l'altro, contempla l'attribuzione del codice SEC nonché il calcolo dell'ammortamento.

Pertanto, gli Istituti penitenziari provvederanno ad espletare le operazioni di rinnovo inventariale secondo le presenti istruzioni, nei limiti della compatibilità con lo specifico ordinamento recato dal sopracitato R.D. n. 1908/1920, avvalendosi dell'applicativo SIGMA.

- 5) **Ispettorati Territoriali del Lavoro.** Le Direzioni territoriali del lavoro (o anche DTL), istituite con D.P.R. 7 aprile 2011, n. 144, erano l'articolazione periferica, generalmente con competenza in ambito provinciale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Esse sostituirono la vecchie Direzioni provinciali del lavoro, istituite con la legge 24 dicembre 1993 n. 538 (legge finanziaria per l'anno 1994). Adesso, a seguito dell'istituzione dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ai sensi del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 149, le DTL sono state soppresse e le relative funzioni sono attualmente svolte dagli Ispettorati territoriali del lavoro. Con D.P.C.M. 25 marzo 2016, è stato emanato il relativo regolamento di contabilità dell'Ispettorato che è dotato, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto istitutivo, di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa e contabile. Dall'esame degli articoli dal 40 al 43 del succitato D.P.C.M., in materia di gestione dei beni (a cui si rimanda per maggiori chiarimenti), si evince che l'incarico di consegnatario dei beni mobili, a differenza di quanto previsto dal *Regolamento* (vedasi par. 13.3 – Il consegnatario), ha una durata massima di tre anni. I beni mobili sono

classificati in 5 categorie: a) mobili, arredi ed oggetti d'arte; b) attrezzature d'ufficio, strumenti tecnici ed apparecchiature informatiche; c) materiale bibliografico; autovetture ed automezzi; e) altri beni. Non sono inventariati i beni di facile consumo e i beni di valore non superiore ad € 100,00, IVA compresa. I consegnatari, al termine di ogni esercizio finanziario e comunque entro i successivi trenta giorni, comunicano alla struttura competente le risultanze patrimoniali degli inventari.

- 6) **Agenzie fiscali.** L'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia del Territorio, l'Agenzia delle Dogane e l'Agenzia del Demanio sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente *Regolamento* in quanto dotate, oltre che di autonomia amministrativa e contabile, anche di personalità giuridica propria, ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. n. 300 del 31 luglio 1999. Con la circolare n. 34 del 18 ottobre 2001 il DRGS, a seguito dell'emanazione del decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 2000, con il quale a decorrere dal 1° gennaio 2001, era stata conferita la piena operatività alle Agenzie Fiscali previste dagli articoli 62 e seguenti del suindicato decreto legislativo, aveva, tra l'altro, chiarito che i beni mobili in uso agli ex Uffici finanziari, esistenti al 31 dicembre 2000 o eventualmente acquistati successivamente con le disponibilità finanziarie derivanti dal bilancio 2000 e precedenti del Ministero delle finanze, rimanevano di proprietà dello Stato e dovevano continuare ad essere gestiti in contabilità erariale e rendicontati nei modi previsti dalle disposizioni in vigore, in considerazione del fatto che la previsione legislativa non aveva disposto il trasferimento di tali beni alle citate Agenzie, semplicemente l'assegnazione in uso. L'articolo 7 del decreto del MEF n. 349/DPF/UAF del 5 febbraio 2002 ha invece conferito in proprietà alle Agenzie fiscali i beni mobili già iscritti negli inventari ed affidati in gestione ai consegnatari degli Uffici centrali e periferici dei soppressi Dipartimenti del Ministero delle finanze, acquistati con gli stanziamenti di bilancio statale relativi agli esercizi 2000 e precedenti (per eventuali approfondimenti, vedasi la circ. DRGS n. 26 del 18/11/2002).

N.B.: Con D.L. 27 giugno 2012, n. 87, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135, l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e l'Agenzia del Territorio sono state incorporate, rispettivamente, nell'Agenzia delle Dogane e nell'Agenzia delle Entrate.

- 7) **Corpo Forestale dello Stato.** Il DRGS – Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, con nota dell'8 ottobre 2015, ha evidenziato che, sebbene le istruzioni di cui alle suindicate circolari del DRGS sul rinnovo inventariale (n. 4/2010 e n. 26/2015) non riguardino né gli Organismi delle Forze armate e né i Corpi di Polizia, il Corpo Forestale dello Stato sia comunque assoggettato finora “*stricto iure*” alla disciplina contenuta nel *Regolamento* e, pertanto, per non avere emanato un proprio ordinamento speciale che disciplini le modalità di gestione e di controllo dei beni mobili, debba conseguentemente attenersi alle istruzioni fornite con la circolare n. 26/2015. Si ritiene opportuno ricordare che le istruzioni relative alla chiusura delle contabilità finanziarie e patrimoniali per l'esercizio finanziario 2016, di cui alla circolare RGS n. 24 del 9 novembre 2016, alla luce delle disposizioni del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 177, che ha previsto l'assorbimento del Corpo Forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri, si intendono destinate anche agli uffici centrali e periferici e ai consegnatari del centro di responsabilità “Corpo Forestale dello Stato”.
- 8) **Uffici Scolastici Regionali - USR ed agli Uffici Scolastici Provinciali- USP** (già Centri Servizi Amministrativi - CSA). Per tali organi periferici del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca- MIUR, va evidenziato come rientri nelle competenze dell'USR, giusta le indicazioni di contenuto organizzativo emanate dal MIUR stesso, l'adozione del provvedimento di nomina del consegnatario dei beni mobili presso il medesimo USR nonché di nomina dei vari sub-consegnatari con riguardo ai relativi USP. In proposito, il MIUR con la nota 2 marzo 2005, n. 872, ha chiarito “*che i C.S.A. sono mere articolazioni dell'Ufficio Scolastico Regionale che, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 319/2003, risulta l'unico autonomo centro di responsabilità amministrativa. Pertanto, la distinta soggettività e l'autonomia di spese riconosciute ai C.S.A.*”

non rilevano ai fini della nomina di propri consegnatari, dovendosi invece procedere alla nomina di sub-consegnatari”. Pertanto, nel prendere atto dei provvedimenti di riorganizzazione adottati dal MIUR, non può che concludersi come, in via generale, presso gli USP, in quanto mere articolazioni degli USR, non possono essere nominati propri consegnatari, ma, ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 7, comma 5, del *Regolamento*, esclusivamente sub-consegnatari, i quali rispondono della consistenza e della conservazione dei beni ad essi affidati e comunicano al consegnatario presso l’USR le variazioni intervenute durante l’esercizio.

c) normativa di riferimento

- ✓ Artt. 21 e segg. RCGS;
- ✓ R.D. 20 novembre 1924, n. 1796;
- ✓ D.P.R. 30 novembre 1978, n. 719;
- ✓ Legge 15 dicembre 1990, n. 395;
- ✓ D. Lgs 30 luglio 1999, n. 286;
- ✓ D. Lgs 30 luglio 1999, n. 300;
- ✓ D.I. 1° febbraio 2001, n. 44;
- ✓ D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165;
- ✓ D.P.R. 4 settembre 2002, n. 254;
- ✓ Nota MIUR 2 marzo 2005, n. 872;
- ✓ Nota RGS 17 novembre 2005, n. 156341;
- ✓ Circolare Dip.to dei Vigili del Fuoco 9 maggio 2007, n. 3;
- ✓ Circolare RGS n. 42/2004;
- ✓ Circolare RGS n. 4/2010;
- ✓ Nota RGS 9 marzo 2010 n. 18749;
- ✓ D.P.R. 7 aprile 2011, n. 144;
- ✓ D.L. 27 giugno 2012, n. 87;
- ✓ Legge 7 agosto 2012, n. 135;
- ✓ D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 149;
- ✓ Circolare RGS n. 26/2015
- ✓ D.P.C.M. 25 marzo 2016.